

ATTO N. DD 2956

DEL 15/06/2022

Rep. di struttura DD-UA0 N. 148

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE

**OGGETTO:** COMUNE DI VIDRACCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. DI RECEPIMENTO DEL PIANO DEL COLORE E DEL DECORO - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ .

**Premesso** che per il Comune di Vidracco, la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19 maggio 1997, successivamente modificato dalla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata ai sensi della ex L.R. 1/2007, con D.C.C. n. 5 del 21 marzo 2012;
  - ha approvato alcune Varianti Parziali al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
  - ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 30 marzo 2022, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 1367 del 24 maggio 2022 (ns. prot. n. 72349 del 30/05/2022), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
- (Prat. n. VP\_010/2022)**

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 353 abitanti nel 1971, 346 abitanti nel 1981, 417 abitanti nel 1991, 524 abitanti nel 2001, 500 abitanti nel 2011 e 494\* abitanti al 01/01/2021 (\*ISTAT), dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in sostanziale incremento;
- superficie territoriale di circa 297 ettari, dei quali circa 3 ettari di collina e 294 ettari di montagna; 11 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 143 ettari pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 143 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 187,5 ettari, (circa 63 % dell'intero territorio comunale);
- è compreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino, denominata "**EPOREDIESE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 25 denominato "**Val Chiusella**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... *riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- il PTC2 non lo individua quale Ambito di diffusione urbana (Art. 21 e 22 N.d.A.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 61 di Issiglio;
- è interessato dal corso del Torrente Chiusella;

- una porzione del territorio comunale è interessato dall'Area Protetta Provinciale Istituita EUAP0757 e dal SIC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives";

**dato atto** che il Comune di Vidracco è **adeguato** al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 30 marzo 2022, di adozione della Variante Parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, intende predisporre una ulteriore modifica, finalizzata esclusivamente ad operare un coordinamento tra le Norme del Piano vigente e quelle del "Regolamento del Colore e del Decoro", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2021.

Il citato Regolamento del "Colore e decoro - Regole e indirizzi per la qualità del paesaggio urbano", si configura quale strumento tecnico-amministrativo (cosiddetto Piano Colore), finalizzato a fornire regole, criteri di intervento e indirizzi operativi per orientare iniziative pubbliche o private sui fronti degli edifici ubicati nell'ambito territoriale di applicazione, migliorando la qualità del paesaggio urbano, mediante una scelta accurata di cromie, materiali, finiture ed elementi accessori degli edifici.

Il Regolamento trova applicazione nel *centro storico* di Vidracco, come individuato dal vigente Piano.

L'ambito di applicazione del Piano del Colore comprende le aree a destinazione "RS - Zone degli insediamenti storici" e alcune zone a destinate a servizi pubblici.

La documentazione di Variante, contiene:

- la verifica di coerenza degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2;
- i rimandi al "Piano del Colore e del Decoro" con l'introduzione del nuovo articolo 3bis "Recepimento nel PRGI del Piano del Colore";
- l'integrazione dell'articolo 9, relativo alle "Categorie di intervento", con i riferimenti al nuovo Regolamento Comunale;
- il coordinamento dell'articolo 44 "Zone degli insediamenti storico-ambientali (R.S.)" con i rimandi al Piano del Colore, con particolare riferimento agli interventi comportanti la sostituzione dei serramenti, il rifacimento delle coperture, la realizzazione di recinzioni o zoccolature e la ritinteggiatura delle facciate.

Le variazioni proposte, non apportando modifiche all'assetto insediativo del territorio comunale, non necessitano di verifiche di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica né con le condizioni di rischio idrogeologico.

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. con l'elaborato denominato "Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione della Funzione Specializzata "Valutazioni Ambientali" del Dipartimento "Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto** che, con nota prot. n. 78109 del 13 giugno 2022, la "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali" del Dipartimento "Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), ha formulato il parere di competenza, già anticipato al Comune;

**dato atto che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17, della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 5 del 30 marzo 2022 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... anche se non totalmente coerente con il dettato del comma 5, del citato articolo 17 della LUR*”;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*
- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219, n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22 luglio 2022;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 95 del 30 luglio 2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti", successivamente aggiornato, a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'Ente e la costituzione della nuova funzione specializzata denominata "Urbanistica e Copianificazione", con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 187 del 30/12/2021;

## DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente del Comune di Vidracco, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 30 marzo 2022, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. non sono formulate osservazioni;
3. **di allegare** il contributo, già anticipato al Comune, formulato con nota prot. n. 78109 del 13/06/2022, dalla “*Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento “*Ambiente e Vigilanza Ambientale*” della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);
4. **di trasmettere** al Comune di Vidracco, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/06/2022

IL DIRIGENTE (URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE)  
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Prot. (\*) Torino (\*)

(\*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

**Spett.le**

**Comune di Vidracco**

PEC:

[comune.vidracco@postacert.it](mailto:comune.vidracco@postacert.it)

e p.c.

**Al Dipartimento Territorio,  
Edilizia e Viabilità**

Funzione Specializzata Urbanistica  
e Copianificazione

*alla c.a. Arch. Beatrice Pagliero*

posta interna

**OGGETTO:** Comune di Vidracco - Variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 – Recepimento del Piano del Colore e del Decoro.  
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening)  
**Parere sul rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS.**

In relazione alla Variante parziale in oggetto, la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

## CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante parziale in oggetto è finalizzata a coordinare le Norme di Attuazione del PRGI con il Regolamento “Colore e decoro – Regole e indirizzi per la qualità del paesaggio urbano” (per brevità denominato “Piano Colore”), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2021. Pertanto la Variante si limita ad apportare puntuali adeguamenti normativi introducendo nello specifico l’art. 3 bis e coordinando gli artt. 9 e 44 con rimandi specifici al suddetto Piano Colore.

## ISTRUTTORIA

A seguito dell’istruttoria sul rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS si evidenzia come il documento sia stato predisposto con un buon livello di dettaglio relativamente agli elementi richiesti ai sensi dell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## PARERE

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Vidracco con nota prot. n. 1367 del 24/05/2022, e pervenuta in data 30/05/2022, al prot. n. 72349, per quanto di competenza di questi uffici e ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, si ritiene che **la Variante parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
**ing. Claudio Coffano**  
*- sottoscritto con firma digitale -*

### Referenti:

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

arch. Cristina Elena Mandosso - tel. 011 861.6832 - e-mail: [cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it](mailto:cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it)

dott. Federico Costamagna - tel. 011 861.6844 - e-mail: [federico.costamagna@cittametropolitana.torino.it](mailto:federico.costamagna@cittametropolitana.torino.it)